



GALMONTAGNAPPENNINO

Alta Versilia, Appennino Pistoiese, Media Valle e Garfagnana

**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020**

**STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
APPROVATA CON DGRT 1243/2016**

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER LE
SOTTOMISURE/TIPI DI OPERAZIONI COLLEGATE AL BANDO
“PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)”**

Si ricorda che il seguente testo scaturisce da un'operazione puramente compilativa effettuata al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.



Regione Toscana



INDICE

1. Competenze tecnico amministrative	1
2. Requisiti di accesso relativi ai beneficiari.....	1
2.1 Condizioni di accesso.....	1
2.2 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	3
3. Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure/operazioni	4
3.1 Localizzazione degli interventi	4
3.2 Cantierabilità degli investimenti	4
3.3 Norme di protezione ambientale	4
3.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	4
3.5 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità	5
4. Spese ammissibili/non ammissibili.....	5
4.1 Valutazione congruità e ragionevolezza	5
4.2 Investimenti materiali e immateriali	5
4.3 IVA e altre imposte e tasse	6
5. Cumulabilità.....	6
6. Controlli e ispezioni	6
6.1 Sanzioni	6
7. Specifiche di sottomisura / operazione	6
7.1 Operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole	6
7.1.1 Richiedenti/beneficiari	6
7.1.2 Interventi finanziabili	7
7.1.3 Ambiti e settori di intervento	11
7.1.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	12
7.1.5 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.....	12
7.1.6 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele.	12
7.1.7 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola	13
7.1.8 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	13
7.2 Operazione 6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali	14
7.3 Richiedenti/Beneficiari	14
7.3.1 Interventi finanziabili	14
7.3.2 Tipologie di spesa finanziabili	15
7.4 Operazione 6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali	15
7.4.1 Richiedenti/beneficiari	15
7.4.2 Interventi finanziabili	16
7.4.3 Tipologie di spesa finanziabili	16
7.5 Operazione 6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche	16
7.5.1 Richiedenti/beneficiari	16
7.5.2 Interventi finanziabili	17
7.5.3 Tipologie di spesa finanziabili	18

1. Competenze tecnico amministrative

Il GAL MontagnAppennino (di seguito GAL) è responsabile delle procedure di selezione per l'individuazione dei PIF finanziabili, e di verifica della realizzazione dei PIF.

2. Requisiti di accesso relativi ai beneficiari

2.1 Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere, poi, il pagamento dell'aiuto, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000,00 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000,00 euro, espresso in termini di sovvenzione

diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

5. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata nel territorio eligibile delle Province di Lucca e Pistoia della SISL del GAL, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo¹¹, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
6. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹² o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione¹³; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche¹⁴, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati **prima dell'emissione del contratto** per l'assegnazione del contributo e **prima del saldo degli aiuti**.

Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" del documento Disposizioni Comuni.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

7. **avere sede o unità locale** destinataria dell'intervento nel territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia della SISL del GAL MontagnAppennino; l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato nel territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia della SISL del GAL MontagnAppennino e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento;
8. **essere regolarmente iscritto** nel registro delle imprese della CCIAA di Lucca o Pistoia ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007;
9. non aver violato il **divieto di intestazione fiduciaria** posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare al GAL la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 10) è attestato dal richiedente compilando le apposite dichiarazioni contenute nella modulistica del sistema ARTEA.

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

¹¹ Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 123/1998)

¹² Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231

¹³ Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

¹⁴ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

- a) di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
- b) che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

Il requisito di cui al precedente punto a) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento del punto a) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Per il requisito di cui al punto b), si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti al possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.2 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", devono:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.
2. essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).
Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Condizioni di accesso" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.

L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25-10-2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA.

3. Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure/operazioni

3.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia, della SISL del GAL e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni.

3.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del D.M. 30/03/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato: il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.3 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e SIR, devono:

- a) essere compatibili con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla D.G.R. n. 644 del 5/07/2004 e alla D.G.R. n. 454 del 16/06/2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.lgs n. 152/06 e s.m.i., L.R. n. 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/91 e L.R. n. 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del D.M. del 30/03/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati nelle modalità di cui al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" delle Disposizioni comuni.

3.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Regolamento (UE) n. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (D.P.R. n. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.5 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

L'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) per i beneficiari privati: collocando, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), o una targa (formato A4) con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario privato espone una targa (formato minimo A4) o poster (formato minimo A3) permanente.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell'allegato 3 del Reg. n. 808/2014 (emblema dell'unione unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"), logo Leader, logo della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del PSR e del GAL.

I loghi sono scaricabili dal sito del GAL all'indirizzo www.montagnappennino.it

Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14;

Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

4. Spese ammissibili/non ammissibili

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni Comuni. Nei bandi di sottomisura e nei paragrafi successivi, relativi alle disposizioni specifiche delle sottomisure/operazioni, sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

4.1 Valutazione congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc... reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti").

4.2 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

4.3 IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

5. Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi delle sottomisure/operazioni inserite nel presente Bando PIF non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

6. Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

6.1 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

7. Specifiche di sottomisura/operazione

Per le singole sottomisure/operazioni si applicano le disposizioni specifiche di seguito riportate e, se non diversamente previsto, quanto indicato nei paragrafi precedenti.

7.1 Operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIT, che integrano/modificano quelle previste nel bando dell'Operazione *4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole* pubblicato sul BURT n.2 del 10/01/2018.

7.1.1 Richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. **imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice

agricoli e di impresa agricola” e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017, n. 49/R “Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricola e di impresa agricola)”;

2. **imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio**, ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. **gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP)** ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali);

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo.

7.1.2 Interventi finanziabili

Gli investimenti e le spese ammissibili sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

- A.1 COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI

Ai fini del presente bando si definiscono “Fabbricati produttivi aziendali” i fabbricati in muratura e i manufatti aziendali la cui installazione richiede la modifica permanente del suolo.

Negli investimenti di seguito elencati è inclusa anche l'impiantistica (elettrica, idraulica, termosanitaria e simili):

1) produzioni vegetali (miglioramento del rendimento economico, biodiversità):

- serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;

2) produzioni zootecniche (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;
- fienili e silos;
- locali adibiti a laboratorio di analisi per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

3) trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità)

- locali adibiti alla conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti a laboratorio di analisi per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

4) la commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.

- **A.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO** (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Gli interventi sono finalizzati al:

1) risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse.

Sono considerati interventi di coibentazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione del cappotto termico (pareti laterali), l'adeguamento degli infissi, la realizzazione del tetto ventilato (coperture) o del solaio a terra (isolamento delle fondazioni dell'edificio a terra);

2) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento.

Sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l'installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione) e pompe di calore anche geotermiche; l'installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura;

- **A.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E PARTI IN CEMENTO AMIANTO, SECONDO LE NORME VIGENTI** (miglioramento ambientale)

Gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto sono ammissibili a finanziamento se effettuati sui fabbricati elencati alla precedente lettera A.1 (fabbricati produttivi aziendali) e sulle strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta.

- **A.4 REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E NON PALABILI DEGLI ALLEVAMENTI** (miglioramento ambientale);

- **A.5 REALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE RICICLATE** (miglioramento del rendimento economico /miglioramento ambientale)

Rientrano nella definizione di "strutture per lo stoccaggio" gli invasi, i serbatoi e le vasche per lo stoccaggio delle "acque riciclate"; sono, invece, esclusi i pozzi.

Ai fini della sottomisura si definiscono "acque riciclate" quelle meteoriche o reflue, da destinare eventualmente nel riuso per le attività aziendali; è comunque escluso l'utilizzo per scopi irrigui.

Gli interventi di miglioramento comprendono le opere finalizzate a migliorare la funzionalità e l'efficienza d'uso, quali la riduzione delle perdite (impermeabilizzazione), la messa in sicurezza, ivi compresa la realizzazione dello scarico di fondo, il rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta delle acque.

Nell'ambito degli investimenti collegati al trattamento delle acque riciclate vi rientrano i sistemi finalizzati a migliorare la qualità delle stesse (ad esempio gli impianti di potabilizzazione, di fitodepurazione) o mirati a limitare gli inquinamenti puntiformi (ad esempio biobed).

Sono inclusi gli investimenti nelle reti di adduzione e distribuzione delle acque riciclate/trattate.

Gli investimenti sono ammissibili a condizione che siano riferiti esclusivamente all'attività di allevamento e/o di trasformazione e/o di commercializzazione. Sono esclusi gli investimenti riferiti in modo esclusivo o parziale all'attività di coltivazione.

- **A.6 MIGLIORAMENTI FONDIARI:**

1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- realizzazione di impianti di specie arboree da frutto, inclusi gli impianti olivicoli e i castagneti da frutto. Sono ricompresi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti;
- miglioramento di impianti abbandonati o degradati di olivo e di castagno da frutto finalizzato al recupero produttivo. Sono ammissibili i seguenti investimenti: potature di riforma o di risanamento, capitozzatura, ceduzioni, preparazione ed esecuzione di innesti, taglio delle piante estranee o in sovrannumero, rinfoltimento dell'impianto;
- realizzazione di impianti di altre specie poliennali (permanenza per tutto il periodo di vincolo): da frutto; officinali e aromatiche; da fronda e/o da fiore reciso; per la produzione di germogli da destinare all'alimentazione;
- allestimento di spazi da destinare alla produzione floro-vivaistica;
- realizzazione di recinzione per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica.

Sono esclusi dal finanziamento:

- a) la realizzazione di impianti di short rotation, di specie poliennali destinate alla produzione di biomassa o, più in generale, delle cosiddette "colture dedicate" destinate alla produzione di biocombustibili;
- b) la realizzazione di impianti di vigneto collegati ad operazioni di ristrutturazione e riconversione, compreso il "reimpianto per ragioni sanitarie e fitosanitarie" a norma dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 destinati alla produzione di uva da vino in quanto finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di vigneto destinati alla produzione di uve da vino e impiantati a seguito del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- d) gli investimenti collegati alla "gestione della risorsa idrica per scopi irrigui" (punto 1 del successivo paragrafo "Ulteriori interventi/spese non ammissibili");
- e) la realizzazione di impianti di tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico).

2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate anche alla protezione da predatori, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate alla raccolta, contenimento degli animali, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- opere di canalizzazione dell'acqua e abbeveratoi;
- mangiatoie.

3) sistemazioni idraulico agrarie (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale, biodiversità):

- realizzazione di muretti a secco;
- realizzazione di terrazzamenti e/o ciglionamenti;
- realizzazione di affossature per la regimazione delle acque superficiali.

4) infrastrutture aziendali (miglioramento del rendimento economico - ottimizzazione dei fattori di produzione):

- viabilità aziendale per favorire l'accesso alle superfici e alle strutture produttive aziendali;
- elettrificazione aziendale, consistente nell'adduzione di energia elettrica alle strutture produttive aziendali. Sono ammissibili anche le opere inerenti l'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale, dietro presentazione di un computo metrico estimativo analitico.

- **A.7 DOTAZIONI AZIENDALI**

Il sostegno è previsto per l'acquisto e l'installazione di nuove "dotazioni aziendali" e della relativa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento.

Rientrano nella definizione di "dotazione aziendale" i macchinari, gli impianti e le attrezzature elencati di seguito. Nell'ambito delle "attrezzature" sono ricomprese le cosiddette "strutture mobili" ovvero quei manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale. Nel caso che si tratti di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo. I suddetti manufatti devono essere posizionati all'interno dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto, salvo non sia indicato diversamente.

Le suddette "strutture mobili" possano essere spostate, momentaneamente e per esigenze imprenditoriali, dall'UTE/UPS in cui sono installate ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario a condizione che siano rispettate le condizioni richiamate al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" in merito allo spostamento di un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio).

1) colturali e di raccolta (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale–riduzione dell'inquinamento ambientale o interventi di adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici, biodiversità):

- trattrici;
- macchinari per la lavorazione del terreno, compresi gli escavatori;
- macchinari, impianti ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni: colturali; di raccolta; limitatamente per il comparto florovivaistico, di recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione;
- accessori della trattrice per movimenti terra;
- rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- strutture per serre mobili e per copertura e ombreggiamento (escluso materiale di consumo);
- recinti mobili sia elettrificati che non, a difesa delle colture dalla fauna selvatica;
- impianti antigrandine (escluso materiale di consumo).

2) allevamento (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- macchine e impianti tecnologici per la mungitura e per l'allattamento artificiale;
- macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti;
- attrezzature per l'apicoltura (con esclusione di quanto segue se utilizzato per l'esercizio del nomadismo: arnie, macchine, attrezzature, materiale vario, allestimento di autocarri);
- strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali;
- allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (escluso per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie);
- sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori, manufatti e recinzioni antipredazione;
- sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;
- abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- macchine ed attrezzature per uso zootecnico.

3) trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- macchinari, impianti ed attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;

- macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.
- macchinari, impianti ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE.

4) di commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali;
- allestimento di locali e di "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione;
- strutture mobili per la commercializzazione anche in forma ambulante e al di fuori dall'UTE/UPS indicata in domanda; nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- celle frigo;
- distributore per la vendita diretta del latte crudo al consumatore. La collocazione del distributore al di fuori delle UTE/UPS indicata in domanda può avvenire a condizione che siano soddisfatte le norme previste nel paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del Documento "Disposizioni Comuni" in merito allo spostamento di un impianto fisso o macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio). Il richiedente/beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al GAL tale spostamento. Queste condizioni scattano ogni volta che avviene un cambiamento rispetto a quanto comunicato precedentemente. L'installazione all'interno o all'esterno delle Unità Produttive deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 381 del 28/05/2007 "Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo e Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto" e dal Decreto Dirigenziale n. 919 del 3/3/2010, pena la non ammissibilità dell'investimento.

5) di servizio (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- attrezzature informatiche, per la gestione delle attività produttive aziendali (solo hardware);
- attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati;

- **A.9 CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014** (miglioramento del rendimento economico)

B) SPESE GENERALI

Le spese generali elencate al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) del presente tipo di operazione. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente le ricerche e analisi di mercato solo se collegate all'investimento.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici e di acquisizione/progettazione di siti web per la gestione delle attività produttive aziendali.

7.1.3 Ambiti e settori di intervento

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato UE e ai settori di seguito elencati:

- animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, semi oleosi, cereali, legumi, ortofruttili compresi la castagna e il marrone, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri

- prodotti dell'apicoltura, colture industriali comprese le colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa e le short rotation, piccoli frutti, funghi e foraggere provenienti esclusivamente da coltivazione;
- ai fini del presente bando nella "trasformazione" sono incluse le attività di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione con le limitazioni di cui al successivo paragrafo.

7.1.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l'intervento portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

Dette operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che soddisfino tutti i requisiti previsti al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del documento "Disposizioni Comuni".

Le operazioni di carattere agronomico e forestale ammesse al sostegno sono limitate agli investimenti di cui al paragrafo "Interventi finanziabili – Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.1" - lettera A.6 "miglioramenti fondiari" - di seguito elencati:

- 1) "impianti per la produzione di specie vegetali poliennali" (tutti gli investimenti elencati nel punto);
- 2) "realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo" (limitatamente agli investimenti previsti al primo, secondo e terzo trattino di detto punto);
- 3) "Sistemazioni idraulico agrarie" (tutti gli investimenti elencati nel punto).

Il prezzario di riferimento per tale tipologia di lavori è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

7.1.5 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del Trattato UE e ai settori elencati nel precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento".

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (inclusendo in questi ultimi, ai soli fini della presente sottomisura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti dei settori interessati dall'investimento.

La collocazione le strutture adibite alla commercializzazione dei prodotti di imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, può avvenire anche al di fuori dell'Unità produttiva o dell'Unità locale.

7.1.6 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele.

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva o miele, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, al settore olio di oliva, miele, avvengono se il soggetto non ha richiesto per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili ai settori descritti nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

7.1.7 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Il requisito di "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola" deve essere verificato e soddisfatto prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
Tutela e valorizzazione delle Biodiversità Agrozootecniche del territorio eligibile della SISL del GAL MontagnAppennino, come da elenchi delle sottomisure 10.1.4 e 10.1.5 del PSR 2014/2020 della regione Toscana, quando gli investimenti	l'adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici;
	promuovono la coltivazione e/o l'allevamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, con contestuale conservazione/recupero delle sistemazioni fondiarie ad esso collegate.

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione attivati nel presente bando ed elencati nel precedente sotto paragrafo "Interventi finanziabili" riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

7.1.8 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni";
- b) sono inclusi nel sotto paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- e) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- f) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- g) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda agricola;
- h) ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

7.2 Operazione 6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIT, che integrano/modificano quelle previste nel bando dell'Operazione *6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali*, come approvato con nulla osta della Regione Toscana prot. N. AOOGR_0405477 del 24/08/2018 e pubblicato sul sito del GAL MontagnAppennino.

7.3 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

Micro¹⁵ e Piccole Imprese¹⁶ (ai sensi della raccomandazione UE n. 361/2003) artigiane del settore manifatturiero e dei servizi all'artigianato.

7.3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli della scheda della sottomisura 6.4.3 della SISL del GAL MontagnAppennino.

Mediante l'attivazione della sottomisura 6.4.3 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali" sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati a:

- diversificare l'attività artigiana in genere al fine di sostenere l'occupazione localmente, con specifica attenzione alle iniziative nell'agroalimentare;
- lavorazione dei prodotti forestali;
- lavorazioni artistiche tradizionali (pietra e lapideo, legno, tessitura, metalli, figurinai);
- antichi mestieri di cui alla L.R. n. 14/2016;

al fine di creare buone pratiche da sostenere e replicare con i fondi POR FESR e FES, PSR FEASR e FEAMP a regia Regionale.

¹⁵La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".

¹⁶ La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR".

7.3.2 Tipologie di spesa finanziabili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a) Investimenti per il miglioramento di beni immobili;
- b) Opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- c) Opere per l'efficientamento energetico e la copertura del fabbisogno energetico aziendale mediante energia da fonti rinnovabili, nei limiti previsti dagli artt. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- d) Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
- e) Acquisto di hardware e software anche finalizzato all'attività di e-commerce.
- f) Cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808 del 2014.

Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) **sono obbligatorie**, vedi paragrafo 6.3 "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del presente bando.

- g) **Spese generali** come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a), b), c) d) e) ed f). Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa solo se collegate all'investimento e riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi;
 - studio delle disponibilità locali di produzioni del settore primario;
 - ricerche e analisi di mercato;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento.

7.4 Operazione 6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIT, che integrano/modificano quelle previste nel bando dell'Operazione *6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali*, come approvato con nulla osta della Regione Toscana prot. N. AOOGR_0405476_2018-08-24 del 24/08/2018 e pubblicato sul sito del GAL MontagnAppennino.

7.4.1 Richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

Micro¹⁷ e Piccole Imprese¹⁸ (ai sensi della raccomandazione UE n. 361/2003) dei servizi del commercio (T.U. Codice Regionale del Commercio) nel settore della vendita al dettaglio come definito all' Art. 15 comma 1 punto b)¹⁹, inquadrabili come esercizi di vicinato così come definiti all' Art.15 comma 1 punto d)²⁰ o come empori polifunzionali così come definiti all' Art. 20²¹ e attività di Somministrazione di alimenti e bevande di cui all'Art. 41.

¹⁷ La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".

¹⁸ La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR".

¹⁹ Art. 15 Comma b) T.U. Codice Regionale del Commercio: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

²⁰ Art. 15 Comma d) T.U. Codice Regionale del Commercio - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;

²¹ Art. 20 T.U. Codice Regionale del Commercio:

Empori Polifunzionali - Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

7.4.2 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli della scheda dell'operazione 6.4.4 della SISL del GAL MontagnAppennino.

Mediante l'attivazione dell'azione "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali" si mira ad incentivare le seguenti tipologie di investimento nel settore della piccola distribuzione di vendita al dettaglio:

- gli investimenti per attività di diversificazione dell'attività economica al fine di sostenere l'occupazione localmente, con specifica attenzione alle iniziative di servizi del commercio entro i centri storici;
- gli investimenti per attività di diversificazione dell'attività economica al fine di sostenere l'occupazione localmente, con specifica attenzione alle iniziative di servizi del commercio fuori dai centri storici e nelle aree marginali;
- gli investimenti per la creazione di botteghe polifunzionali in grado di erogare anche servizi al cittadino e servizi informativi-turistici;
- gli investimenti per attività che svolgono anche un ruolo di aggregazione sociale nei centri storici e nelle aree marginali;

7.4.3 Tipologie di spesa finanziabili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- h) Investimenti per il miglioramento di beni immobili;
- i) Opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- j) Opere per l'efficientamento energetico e la copertura del fabbisogno energetico aziendale mediante energia da fonti rinnovabili, nei limiti previsti dagli artt. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- k) Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
- l) Acquisto di hardware e software anche finalizzato all'attività di e-commerce.
- m) Cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808 del 2014.

Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) **sono obbligatorie**, vedi paragrafo 6.3 "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del presente bando.

- n) **Spese generali** come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a), b), c) d) e ed f). Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa solo se collegate all'investimento e riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi;
 - studio delle disponibilità locali di produzioni del settore primario;
 - ricerche e analisi di mercato;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del **10% dell'investimento**.

7.5 Operazione 6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIT, previste nel bando dell'Operazione 6.4.5 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività turistiche", come approvato con nulla osta della Regione Toscana prot. N. AOOGR_0405475_2018-08-24 del 24/08/2018 e pubblicato sul sito del GAL MontagnAppennino.

7.5.1 Richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

Micro²² e Piccole Imprese²³ (ai sensi della raccomandazione UE n. 361/2003) per le attività previste dal Testo unico della Legge Regione Toscana del Turismo. (L.R. 86/2016 e smi) e riconosciute secondo il Regolamento approvato con DGR 603 del 04 giugno 2018.

7.5.2 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli della scheda della sottomisura 6.4.5 della SISL del GAL MontagnAppennino.

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di investimento:

1) Investimenti in sistemi di gestione tipo albergo diffuso entro i centri storici (come da L.R. 86/2016 art 21 e smi e Regolamento approvato con DGR 603/18) :

- a) Adeguamento e ampliamento di strutture turistico ricettive, compreso l'acquisto di attrezzature fisse specifiche.
- b) Adeguamento, ampliamento o realizzazione di servizi ed attrezzature complementari connesse alle strutture turistico-ricettive.
- c) Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del fabbisogno energetico mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nei limiti previsti dagli art. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 651/2014.

2) Investimenti in forme di ospitalità integrate entro i sistemi degli itinerari storico-naturalistici o della RET:

- a) Adeguamento e ampliamento di strutture turistico ricettive, compreso l'acquisto di attrezzature fisse specifiche.
- b) Adeguamento, ampliamento o realizzazione di servizi ed attrezzature complementari connesse alle strutture turistico-ricettive.
- c) Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del fabbisogno energetico mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nei limiti previsti dagli art. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Si specifica quanto segue:

- gli investimenti in "*forme di ospitalità integrate entro i sistemi degli itinerari storici*" devono essere funzionali al raggiungimento o al miglioramento dei requisiti minimi previsti al punto 8 dell'Allegato 1 "Modello Masterplan Cammini in Toscana" della DGRT 663 del 16/06/2018;
- per gli investimenti in "*forme di ospitalità integrate entro i sistemi degli itinerari storici*" già esistenti, *quali*:
 - a. Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa;
 - b. Cammini denominati interregionali individuati dal "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";
 - c. Cammini di interesse regionale;il beneficiario a collaudo deve presentare la sottoscrizione dello specifico disciplinare come previsto dalla DGRT 663/2018.
- per gli investimenti in "*forme di ospitalità integrate entro i sistemi degli itinerari storici*" *non ancora riconosciuti, quali*:
 - a. Itinerari culturali;
 - b. Cammini denominati interregionali;

²² La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".

²³ La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR".

c. Cammini di interesse regionale;
il beneficiario a collaudo deve presentare l'atto di impegno alla sottoscrizione dello specifico disciplinare come previsto dalla DGRT 663/2018.

3) Investimenti in nuovi modelli di ospitalità su turismo didattico a tema ambientale-storico-etnoantropologico (villaggi ecologici, ospitalità a tema su ricostruzioni storiche tematiche):

- a) Adeguamento e ampliamento di strutture turistico ricettive, compreso l'acquisto di attrezzature fisse specifiche.
- b) Adeguamento, ampliamento o realizzazione di servizi ed attrezzature complementari connesse alle strutture turistico-ricettive.
- c) Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del fabbisogno energetico mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nei limiti previsti dagli art. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 651/2014.

7.5.3 Tipologie di spesa finanziabili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- o) Investimenti per il miglioramento di beni immobili;
- p) Opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- q) Opere per l'efficientamento energetico e la copertura del fabbisogno energetico aziendale mediante energia da fonti rinnovabili;
- r) Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
- s) Acquisto di hardware e software anche finalizzato all'attività di e-commerce.
- t) Cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808 del 2014.

Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) **sono obbligatorie**, vedi paragrafo 6.3 "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del presente bando.

- u) **Spese generali** come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a), b), c), d) e) ed f). Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa solo se collegate all'investimento e riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi;
 - studio delle disponibilità locali di produzioni del settore primario;
 - ricerche e analisi di mercato;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del **10% dell'investimento**.